



COMUNE DI LOZIO

PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25040 - Tel. (0364) 494010 - Fax (0364) 495000
Codice Fiscale 01 127 210 175 - Partita IVA 00 603 590 985

COPIA

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 34UT DEL 15-05-2024

OGGETTO: Mediazione (delegata dal giudice nell'ambito della causa civile avanti alla Corte d'Appello di Brescia iscritta al N. 999/23 RG) di cui al prot. 366/2024 avanti alla Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Brescia. Incarico di rappresentanza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in data 09.09.2016 veniva notificato al Comune di Lozio l'atto di citazione a comparire avanti il Tribunale di Brescia da parte della signora S.R. rappresentata dall'avvocato D.A.;

CONSIDERATO che con sentenza n. 2283/2023 Rep. N. 5373/2023 pronunciata nella causa R.g. 14708/2016 dal Tribunale di Brescia, Sezione terza Civile, pubblicata in data 18.09.2023, veniva rigettata la domanda della sig.ra S.R. e la stessa veniva condannata a pagare anche le spese legali del Comune di Lozio;

CONSIDERATO che in data 20.10.2023 la sig.ra S.R. presentava atto di citazione in appello contro la sentenza sopra citata;

CONSIDERATO che in data 15.04.2024 la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Brescia ha comunicato la previsione di incontro con mediatore come da ordinanza della Corte d'Appello di Brescia resa a scioglimento della riserva presa all'udienza del 20.03.2024, rinviando altresì la causa al 30.10.2024;

RITENUTO necessario farsi rappresentare e difendere nella mediazione da professionista esperto e di fiducia;

INTERPELLATO l'Avvocato Gloria Vaira di Ono S. Pietro che si è resa disponibile ad assistere il Comune di Lozio in fase di adesione, di negoziazione e di conciliazione;

VISTO il preventivo di spesa circa il conferimento di incarico professionale, proposto dall'Avvocato Gloria Vaira e pervenuto al protocollo comunale in data 10.05.2024, ns. prot. 1404, agli atti della presente Determinazione, che prevede un compenso totale per le fasi di adesione, di negoziazione e di conciliazione, di euro 3.164,72, compreso di Cassa Professionale Avvocati;

VISTO il D.M. n.54/2014 sulle tariffe forensi e ritenuta la congruità del disciplinare suddetto rispetto al tariffario approvato per decreto ministeriale;

RITENUTO di conferire al predetto Avvocato l'incarico per l'attività di assistenza e difesa legale del Comune di Lozio in relazione alla mediazione in Camera di Conciliazione;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: rappresentanza e difesa legale in giudizio;
- Importo del contratto: euro 3.043,00 oltre a spese forfettarie, cassa, IVA;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di

negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

PRECISATO che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

CONSIDERATO che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;

- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

- inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, di talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;

- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

RITENUTO opportuno posticipare l'impegno di spesa previsto dalla Determinazione n. 06UT del 22.02.2024, dato che le udienze in Corte d'Appello saranno previste solo a seguito della conclusione della procedura di mediazione, come segue: euro 2.817,13 a valere sull'anno 2025 ed euro 3.000,00 a valere sull'anno 2026;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria al capitolo di spesa n. 1.01.803.03 art. 1 del Bilancio Pluriennale 2024 - 2026, per un importo pari ad euro 3.000,00 per l'anno 2024 e ad euro 164,72 per l'anno 2025;

RITENUTO di assumere l'impegno di spesa e di autorizzare la successiva liquidazione;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTI INFINE gli articoli 109, comma 2, 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Contabilità Armonizzata approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 16.12.2016, esecutivo ai sensi di Legge;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 04.06.2019, di attribuzione della Responsabilità del Servizio Tecnico al Sindaco;

DATO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione per quindici giorni consecutivi;

D E T E R M I N A

- 1. di conferire**, per le ragioni meglio esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, all'Avvocato Gloria Vaira di Ono S. Pietro, la cui competenza e professionalità sono note all'Amministrazione Comunale, l'incarico per l'attività di assistenza e difesa legale del Comune di Lozio in relazione alla mediazione presso la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Brescia promossa dalla signora S.R. in esecuzione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Brescia;
- 2. di approvare** il preventivo di conferimento di incarico professionale, proposto dall'Avvocato Gloria Vaira e pervenuto al protocollo comunale in data 10.05.2024, ns. prot. 1404, agli atti della presente Determinazione, che prevede un compenso totale di euro 3.164,72, compreso di Cassa Professionale Avvocati;
- 3. di assumere** l'impegno di spesa, relativo alle attività in argomento, pari a euro 3.000,00 imputandoli al capitolo di spesa n. 1.01.803.03 art. 1 del Bilancio Pluriennale 2024 - 2026, competenza anno 2024;
- 4. di assumere** l'impegno di spesa, relativo alle attività in argomento, pari a euro 164,72 imputandoli al capitolo di spesa n. 1.01.803.03 art. 1 del Bilancio Pluriennale 2024 - 2026, competenza anno 2025;
- 5. di modificare** l'impegno di spesa, relativo alla Determinazione n. 06UT del 22.02.2024, pari a euro 2.817,13 imputandoli al capitolo di spesa n. 1.01.803.03 art. 1 del Bilancio Pluriennale 2024 - 2026, competenza anno 2025;
- 6. di modificare** l'impegno di spesa, relativo alla Determinazione n. 06UT del 22.02.2024, pari a euro 3.000,00 imputandoli al capitolo di spesa n. 1.01.803.03 art. 1 del Bilancio Pluriennale 2024 - 2026, competenza anno 2026;
- 7. di autorizzare** il Responsabile del Servizio Finanziario alla liquidazione delle relative fatture nell'ambito della spesa autorizzata con il presente atto ed in conformità a quanto disposto dall'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 8. di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo pretorio comunale;
- 9. di dare atto**, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni.

Lozio, 15-05-2024

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO
(F.to Francesco Regazzoli)**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 comma 7 del D.Lgs. n° 267/2000)**

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Impegno N. 59 del 15-05-2024 a Competenza CIG B1AD529DDE	
5° livello 01.11-1.03.02.11.006 Patrocinio legale	
Capitolo 10180303 / Articolo 1 SPESE PATROCINIO ED ASSISTENZA LEGALE	
Causale	Mediazione (delegata dal giudice nellambito della causa civile avanti alla Corte dAppello di Brescia iscritta al N. 999/23 RG) di cui al prot. 366/2024 avanti alla Camera di Conciliazione dellOrdine degli Avvocati di Brescia. Incarico di rappresentanza
Importo 2024	Euro 3.000,00
Importo 2025	Euro 164,72
Beneficiario	875 AVV.TO VAIRA GLORIA

Lozio, 15-05-2024

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Regazzoli Francesco)**